

REGOLAMENTO PER LA MOBILITA' STUDENTI NEL QUADRO DEL LIFELONG LEARNING PROGRAMME - ERASMUS

Art. 1 Partecipazione al Programma

1. Possono partecipare al Programma gli studenti dell'Università degli Studi di Teramo regolarmente iscritti, dal secondo anno in poi, a uno qualsiasi dei corsi di studio di cui al Regolamento di Ateneo.
2. La partecipazione è subordinata all'approvazione, da parte dell'Agenzia Nazionale LLP Italia – Programma Erasmus, della proposta annuale di mobilità ed alla relativa erogazione dei contributi comunitari.
3. La partecipazione al Programma comporta la realizzazione di un'attività di studio, equivalente a quella del corso di appartenenza e del proprio piano di studi, per un periodo di permanenza non inferiore ai 3 mesi, né superiore ai 12 mesi, compreso tra il primo luglio ed il 30 settembre dell'anno successivo presso un Istituto di uno Stato membro dell'Unione europea, i Paesi SEE (Islanda, Liechtenstein, Norvegia) e il Paese candidato all'adesione, a condizione che esista un accordo bilaterale con l'Università di Teramo.
4. L'attività di studio consisterà:
 - nella frequenza di intere unità didattiche (corsi e moduli), così come previsto dall'ordinamento dell'Istituzione straniera ospitante, con il superamento dei relativi esami ed il conseguimento dei crediti attribuiti; ove tale prova non sia prevista dall'ordinamento dell'Istituzione ospitante, sarà comunque richiesta una valutazione del profitto da parte dell'Istituzione stessa.
 - nello svolgimento di un programma di ricerche finalizzato alla stesura della tesi di laurea preventivamente autorizzato dal relatore del corso di studio di appartenenza ed approvato da un tutor dell'Università straniera ospitante;
 - nello svolgimento di ricerche, laboratorio, clinica, o di altre attività ove previste dall'ordinamento degli studi di appartenenza (a condizione che lo stage sia preceduto o seguito da un periodo minimo di tre mesi di studi e per una durata complessiva non superiore a dodici mesi).
5. Nell'ambito consentito dal presente regolamento e ferma restando l'autonomia del singolo docente nel concedere il proprio assenso, le facoltà possono deliberare linee guida integrative al fine di favorire la congruenza del programma di mobilità con le caratteristiche del percorso formativo.

Art. 2 Condizioni di ammissibilità al programma

Gli studenti che intendano partecipare al programma devono:

- essere cittadini di uno degli Stati membri dell'Unione Europea di cui all'art. 1, comma 3, o titolari dello *status* di rifugiato o apolide in uno Stato membro o, se cittadini extracomunitari, essere "residenti permanenti" ai sensi della Legge n. 189 del 30/07/2002 (con carta di soggiorno);
- non usufruire simultaneamente di altra borsa dell'Unione Europea, restando invece compatibile il godimento di borse di studio o di aiuti finanziari erogati agli studenti nei Paesi di

origine;

- non aver già usufruito negli anni precedenti di borse di mobilità comunitaria ai fini di studio, mentre è prevista la possibilità di ripetere la mobilità a fini di placement;

Art. 3 - Modalità di presentazione della domanda per la partecipazione al Programma di mobilità

1. Gli studenti interessati dovranno, entro la data di scadenza del bando, presentare domanda di mobilità on line e successivamente in formato cartaceo al Servizio Mobilità Studenti e Relazioni Internazionali (in seguito denominato Ufficio Relazioni Internazionali).
2. Tutti gli studenti che abbiano presentato domanda di partecipazione al programma dovranno sostenere un esame di lingua presso il Centro Linguistico di Ateneo.

Art. 4 Selezione delle domande

1. Un'apposita commissione, nominata dal Rettore, effettuerà la selezione con l'ausilio di un programma informatico, secondo i seguenti criteri di valutazione:
 - a. coerenza del piano di studi, in via prioritaria rispetto al corso di studi di appartenenza;
 - b. rilevanza dell'attività di studio che si intende svolgere presso la Istituzione ospitante;
 - c. numero degli esami sostenuti nel corso di studi di appartenenza e indicazione degli esami da sostenere presso l'Istituto partner (minimo tre);
 - d. media degli esami sostenuti;
 - e. crediti conseguiti;
 - f. anno di corso al quale lo studente è iscritto; non sarà consentito, di regola, accedere al programma agli studenti che si trovino oltre il primo anno fuori corso, salvo approvazione da parte del Preside.
 - g. conoscenza, attestata dal Centro Linguistico di Ateneo, della lingua del Paese ospitante o di altra lingua accettata in loco.
2. La Commissione stabilirà una graduatoria dei candidati tenendo anche in debito conto la preferenza o le preferenze, fino ad un massimo di due, da loro indicate per la destinazione straniera. Per motivi particolari, la Commissione potrà assegnare una sede diversa. La graduatoria verrà utilizzata anche per il subentro di studenti in caso di rinunce.
3. Restano ferme le previsioni speciali per le categorie di studenti diversamente abili.

Art. 5 Adempimenti per la partecipazione al Programma

1. Lo studente selezionato per partecipare al Programma, dovrà sottoscrivere apposita accettazione presso l'Ufficio Relazioni Internazionali.
A tal fine esibirà un valido documento di identità e comunicherà il proprio numero di codice fiscale nonché il numero di c/c su cui farsi accreditare l'importo della borsa Erasmus.
2. L'accettazione comporterà l'automatica attribuzione dello status di studente Erasmus che consente:
 - l'ammissione all'Università straniera di destinazione per lo svolgimento delle attività di studio stabilite;

- l'esenzione dal pagamento delle tasse presso tale Università, fermo restando l'obbligo di essere in regola con l'iscrizione ed il pagamento delle tasse presso l'Università di Teramo;
- il pieno riconoscimento, da parte dell'Università di Teramo, del periodo di studio svolto all'estero, secondo le modalità di cui all'Art. 8 del presente regolamento e le autorizzazioni ricevute.

3. L'impossibilità sopravvenuta a realizzare il soggiorno all'estero dovrà essere debitamente documentata e giustificata almeno un mese prima dalla data di partenza. L'atto di rinuncia, insieme alla certificazione, dovrà essere presentato all'Ufficio Relazioni Internazionali. Salvo gravi ragioni di salute o familiari, attestate da certificazione, la rinuncia comporterà l'esclusione da successive candidature al progetto di mobilità.

4. Prima della partenza lo studente è tenuto:

- a concordare, con i referenti di facoltà, il programma di studi complessivo (che può comprendere fino ad un massimo di 60 crediti, per un periodo di permanenza annuale, o fino al corrispondente numero proporzionale di crediti, in caso di periodo inferiore all'anno, derivante dal ragguaglio alla minore durata del programma) e con i singoli docenti il programma degli insegnamenti che intende seguire nella sede ospitante al fine di ottenerne assenso in forma scritta;
- a rispettare la propedeuticità degli esami, ove prevista. Il docente, presa visione anche del programma complessivo di studi, all'atto dell'assenso, dovrà comunicare allo studente, sempre in forma scritta, l'eventuale necessità di un esame integrativo. L'assenso potrà essere concesso nel corso della permanenza all'estero, solo in casi particolare e comunque quando non sia stato possibile prima della partenza, dietro presentazione del programma di studio dell'esame che si intende sostenere. Tale programma dovrà essere approvato entro un mese dalla sua presentazione e, se entro tali termini il docente non avrà provveduto, provvede, in via sostitutiva il Presidente del Corso di Laurea di appartenenza. Gli atti di assenso rilasciati assicurano in ogni caso allo studente il riconoscimento dell'attività formativa svolta all'estero, se conforme agli atti di assenso stessi.

5. Lo studente sarà tenuto ad effettuare per intero il soggiorno di studio all'estero salvo gravi, comprovati, documentati motivi di salute o di famiglia.

L'eventuale richiesta di prolungamento del periodo di soggiorno dovrà essere motivata e documentata, in forma scritta, alla sede ospitante e da questa autorizzata. Tale documento dovrà quindi essere inviato a cura dello studente al coordinatore istituzionale ed ai coordinatori di area della propria Università per l'approvazione e, per conoscenza, all'Ufficio Relazioni Internazionali.

L'abbreviazione del periodo di soggiorno e studio, anche se dipendente da gravi e giustificati motivi, comporta la restituzione della quota della borsa per il periodo non utilizzato o dell'intera borsa qualora il periodo di soggiorno sia stato inferiore a tre mesi.

Il periodo minimo di permanenza per conservare lo *status* di studente Erasmus è di tre mesi. Lo studente che non abbia superato almeno i 2/3 degli esami preventivati sarà ugualmente tenuto al rimborso della borsa Erasmus, salvo comprovati e giustificati motivi.

6. Durante il periodo di mobilità all'estero lo studente non potrà sostenere esami in sede.

Art. 6 Preparazione linguistica degli studenti interessati alla mobilità comunitaria.

La preparazione linguistica, ove necessario, verrà effettuata presso il Centro linguistico di Ateneo. Sarà in ogni caso il Centro linguistico ad attestare, previa verifica formale, la preparazione linguistica del candidato alla partecipazione al Programma di mobilità.

Art. 7 Finanziamento delle borse di mobilità comunitaria.

Gli studenti ai quali sia stato conferito lo status di "studente Erasmus" riceveranno, attraverso l'Amministrazione centrale dell'Ateneo, il finanziamento erogato dalla Comunità europea integrato dal finanziamento concesso dall'Università e dal MUR.

Per gli studenti disabili, che ne daranno comunicazione al momento dell'accettazione della borsa, è prevista una integrazione della borsa di mobilità da parte dall'Agenzia LLP - Erasmus. La Commissione Europea finanzia corsi intensivi di preparazione linguistica (EILC – Erasmus Intensive Language Courses) per i paesi le cui lingue sono meno insegnate e meno parlate.

Art. 8 Riconoscimento del periodo di studio svolto presso l'Istituzione straniera

1. Entro quindici giorni dalla data di rientro lo studente dovrà presentare all'Ufficio Relazioni Internazionali la certificazione dell'Università ospitante con indicazione del periodo effettivo di permanenza all'estero e, al coordinatore di area e al coordinatore istituzionale:

- a) la certificazione della stessa Università che attesti l'attività di studio svolta all'estero, gli esami sostenuti e le relative valutazioni con l'indicazione degli eventuali crediti;
- b) tabella riepilogativa di conformità tra gli esami sostenuti all'estero e gli atti di assenso ricevuti prima della partenza o, in casi particolari, durante il periodo di mobilità;
- c) dichiarazione sostitutiva recante l'indicazione delle date di superamento degli esami.

2. Non sarà possibile il riconoscimento parziale del periodo di studio salvo il caso dell'esame integrato e l'integrazione potrà effettuarsi solo se lo studente avrà ottenuto il previo assenso del docente della disciplina a cui consegnerà l'attestazione relativa all'esame sostenuto all'estero. La registrazione sarà a cura dello stesso docente al momento della verifica integrativa con annotazione sul normale verbale di esame del superamento dello stesso secondo le modalità di cui sopra.

3. Oltre agli esami curriculari previsti dal proprio corso di studi saranno riconosciuti, quali esami aggiuntivi, ulteriori esami di specifico interesse dello studente sostenuti all'estero su discipline funzionali al percorso formativo e riconosciute di equivalente valore formativo, valutabili per il conseguimento di crediti liberi eventualmente previsti dall'ordinamento del corso di studi di appartenenza.

4. L'attività di elaborazione della tesi di laurea, previa presentazione di una relazione del docente-guida dell'Istituzione straniera ospitante, verrà valutata autonomamente dal Relatore della tesi stessa.

5. Le segreterie provvederanno alla registrazione degli esami sostenuti all'estero secondo il sistema ECTS (European Credit Transfer System) come da allegata tabella "A" .

Gli esami sostenuti presso le Istituzioni straniere verranno registrati dalla Segreteria studenti nel curriculum e sul libretto dello studente riportando, oltre all'indicazione dell'Istituzione straniera, anche le date e la dicitura "Erasmus".

Nel curriculum degli studi dovrà apparire anche l'indicazione dell'eventuale esame di lingua sostenuto all'estero che non sia previsto nel curriculum del corso di studio di appartenenza.

Art. 9 Conferimento dello status di visiting student

In attuazione di Convenzioni bilaterali tra l'Università di Teramo e le Università straniere di qualsiasi Paese del mondo potrà essere attribuito lo status di visiting student (ex free-mover). Per il riconoscimento delle attività di studio si applicheranno le stesse regole del Programma di mobilità comunitaria Erasmus.

Art. 10 Mobilità in arrivo

Gli studenti stranieri in mobilità presso l'Università di Teramo sono tenuti a:

- a) presentare la documentazione rilasciata dall'Università di appartenenza all'Ufficio Relazioni Internazionali che provvederà a rilasciare la certificazione per la richiesta del permesso di soggiorno, se necessario;
- b) prendere contatti con il coordinatore istituzionale e con i coordinatori di area;
- c) rivolgersi all'Agenzia per il Diritto agli Studi Universitari per gli eventuali benefici;
- d) iscriversi al corso di lingua italiana presso il Centro Linguistico di Ateneo.